

Indicazioni sulla corretta procedura per l'inoltro delle segnalazioni di cui alla legge n° 24/2023 "Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali "

Rev.	Note sulla revisione	Data	Redazione	Approvaz.
0	Edizione 1	31/10/2023	OdV	Dir
1				
2				
3				
4				

Questo Documento è di proprietà di ARBLU Srl e non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza autorizzazione da parte della Direzione.

Sommario

1. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	3
2. CHI PUÒ FARE LA SEGNALAZIONE	3
3. CONDIZIONI PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE.....	3
4. CANALI DA UTILIZZARE PER LA SEGNALAZIONE.....	4
a) Segnalazione interna	4
b) Segnalazione esterna	4
c) Divulgazione Pubblica	4
5. TUTELE E GARANZIE PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA SEGNALAZIONE	4
a) Protezione della riservatezza delle persone segnalanti.....	4
b) Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali	5
c) Ritorsione.....	5
6. SANZIONI APPLICABILI DA ANAC.....	7

1. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (es: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

2. CHI PUÒ FARE LA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere inoltrate da tutti quei soggetti **che sono a vario titolo coinvolti con l'attività di ARBLU quali:**

- dipendenti;
- collaboratori autonomi, liberi professionisti che prestano consulenza o lavorano per la Società;
- volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
- azionisti, amministratori, ex dipendenti, candidati ad una posizione lavorativa.

Il decreto legislativo estende inoltre la protezione ai:

- facilitatori (es associazioni, famiglia del segnalante);
- colleghi che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- alle Società di proprietà del segnalante o in cui il segnalante lavora.

3. CONDIZIONI PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Ragionevolezza

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante **deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.**

La segnalazione **non può avere ad oggetto rimostranze di carattere personale** del segnalante o rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro e/o nei rapporti con funzioni aziendali che ricoprono un ruolo gerarchicamente superiore o i colleghi, per le quali – salve condotte penalmente rilevanti o comunque espressamente vietate dal Codice Etico aziendale – occorre fare riferimento alla normativa contrattuale generale. Non sono, altresì, meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili, comunque dispendiose e comunque lesive della dignità dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

4. CANALI DA UTILIZZARE PER LA SEGNALAZIONE

a) Segnalazione interna

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

La segnalazione interna è indirizzata ad una funzione aziendale o ad un organo esterno deputato dall'azienda medesima alla gestione della segnalazione.

b) Segnalazione esterna

La segnalazione esterna è indirizzata all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) attraverso una procedura telematica. Essa può essere effettuata nei seguenti casi:

- ✚ non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- ✚ la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ✚ la persona segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- ✚ la persona segnalante ha **fondato motivo** di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

c) Divulgazione Pubblica

La divulgazione pubblica è indirizzata direttamente a mezzi di informazione e può essere effettuata nei seguenti casi:

- ✚ la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ✚ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ✚ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5. TUTELE E GARANZIE PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA SEGNALAZIONE

a) Protezione della riservatezza delle persone segnalanti

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;

- La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

b) Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

- Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
- Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

c) Ritorsione

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Esempi di comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La protezione da ritorsioni è estesa anche ad altri soggetti quali:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.

Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

Non punibilità dei segnalanti

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Perdita delle tutele

Le tutele per il segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Misure di sostegno ai segnalanti

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo

settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

6. SANZIONI APPLICABILI DA ANAC

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Procedura per la segnalazione interna

Le seguenti indicazioni descrivono le modalità per l'inoltro delle segnalazioni (in formato documentato od orale) e la successiva fase di istruttoria.

1. Segnalazione Documentale

La segnalazione va fatta utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente procedura, reso disponibile sul sito aziendale. Esso può essere compilato a mano o utilizzando strumenti elettronici per la scrittura. La firma del segnalante sul modulo deve essere posta "a mano".

Le segnalazioni documentate devono essere inviate mediante posta all'Avv. Soldati Antonella al seguente indirizzo: Piazza XX Settembre n. 21, 33170 Pordenone. E' necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "SEGNALAZIONE RISERVATA PER ORGANO DI VALUTAZIONE" al gestore della segnalazione. Al fine di garantire la adeguata riservatezza, la busta NON DEVE RIPORTARE i dati del mittente.

Le segnalazioni prive di detta locuzione potrebbero non seguire il corretto smistamento verso l'Organo di Valutazione nominato dalla Società per la gestione della segnalazione. In tal caso, si ravvede l'impossibilità di catalogarle e instruirle come segnalazioni ai sensi della norma vigente.

La funzione aziendale addetta alla presa in carico della posta, si asterrà dall'apertura della busta che riporta la dicitura "SEGNALAZIONE RISERVATA PER ORGANO DI VALUTAZIONE" ed avviserà immediatamente l'Organo deputato alla gestione delle segnalazioni. Per il tempo intercorrente alla formale consegna della busta all'Organo di Valutazione, la funzione addetta alla presa in carico della busta archiverà la medesima in apposito cassetto chiuso a chiave. La medesima funzione si astiene dal mettere al corrente **qualsiasi** altra risorsa aziendale dell'avvenuta ricezione della missiva.

Alla consegna della busta all'Organo di Valutazione, quest'ultimo, nella persona che lo rappresenta, rilascerà una attestazione formale della regolare presa in carico e sostanziale integrità della busta (assenza di segni di manomissione o danneggiamenti che possono far pensare ad una apertura e successiva ricomposizione/chiusura).

Non possono essere prese in considerazione le segnalazioni prive degli elementi ritenuti essenziali, quali, l'identità del segnalante, la sua qualifica, il periodo temporale in cui si è verificato il fatto, la descrizione dei fatti, quelle accompagnate da una descrizione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati o corredate da documentazione non appropriata che non faccia riferimento ai fatti in oggetto.

Il processo, con la corretta intestazione della busta, la mancata apposizione nella medesima delle generalità del mittente e l'esistenza all'interno del modulo compilato con le informazioni sopra enunciate, prevede, così come definito dalla normativa:

- ❖ la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- ❖ la tutela della funzione che gestisce le segnalazioni, da pressioni, discriminazioni, dirette ed indirette;
- ❖ la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;

- ❖ la possibilità per il segnalante, di verificare la presa in carico e lo stato di avanzamento dell'istruttoria attraverso comunicazioni riservate da parte del soggetto deputato a gestire la segnalazione (ODV);
- ❖ l'impegno a dare riscontro al segnalante di avvenuta **presa in carico della segnalazione entro 7 giorni e concludere l'istruttoria entro il termine di 90 giorni**, salvo eventuali necessità di maggior tempo legate a motivate difficoltà nella conduzione delle attività di indagine. I 7 giorni per la comunicazione di presa in carico decorrono dalla data scritta a mano dalla funzione addetta alla ricezione della posta al momento della consegna da parte dell'operatore postale. I **90 giorni** per la chiusura dell'istruttoria decorrono dalla data di comunicazione di presa in carico da parte dell'Organo competente. La comunicazione al segnalante di avvenuta presa in carico della segnalazione avverrà mediante messaggio mail all'indirizzo privato indicato nel modulo o tramite sms al numero di telefono eventualmente indicato nel medesimo modulo.
- ❖ un sistema sanzionatorio, in capo alle funzioni preposte all'esame e valutazione delle segnalazioni, per mancato assolvimento dei compiti che la legge prevede a loro carico a seguito di accertamento da parte di ANAC.

Il segnalante può fare ricorso alla segnalazione esterna (piattaforma telematica ANAC) solo nel caso in cui non abbia avuto riscontro dal soggetto abilitato alla gestione del canale interno entro i tempi sopra indicati (7 giorni per la presa in carico e 90 giorni per la chiusura dell'indagine). Il soggetto abilitato alla gestione darà riscontro al segnalante utilizzando le informazioni fornite da quest'ultimo del proprio indirizzo mail o proprio numero di telefono.

2. Segnalazione in forma orale

Il canale di segnalazione documentata o con posta elettronica sono ritenuti prioritari dalla Società a garanzia dei principi di tutela di riservatezza del segnalante. Il segnalante può fare ricorso alla segnalazione orale, nei casi in cui manifesti difficoltà nell'utilizzo di uno dei canali di comunicazione sopra menzionati.

Per le segnalazioni orali il segnalante può utilizzare il canale telefonico o direttamente richiedere un incontro personale all'Organo di Valutazione.

L'Organo di valutazione prende comunque nota della segnalazione ma, a garanzia della certezza della natura della segnalazione, della completezza delle informazioni e del monitoraggio dei tempi di gestione, invita comunque il segnalante a predisporre il relativo modulo per le segnalazioni.

3. Istruttoria

L'istruttoria sulla segnalazione ricevuta da parte dell'Organo di Valutazione deputato comporta

- una verifica formale delle informazioni contenute nel modulo (coerenza con il disposto normativo in termini di tipologia e pertinenza della segnalazione oltre che completezza delle informazioni richieste);
- una verifica sostanziale dei fatti riportati nella segnalazione (indagine volta ad accertare l'esistenza di prove documentate e comportamenti che diano evidenza degli illeciti segnalati);
- il mantenimento delle garanzie previste dalla normativa in capo a colui che ha effettuato la segnalazione nel corso delle attività di indagine;

- un riscontro formale al segnalante (utilizzando i canali di sicurezza privilegiati esterni alla Società) sullo stato di avanzamento dell'indagine e sulla chiusura dell'istruttoria con l'esito da parte dell'Organo di Valutazione;
- un eventuale coinvolgimento di alcune funzioni aziendali di governo, qualora ritenuto necessario da parte dell'Organo di Valutazione competente al fine di raccogliere informazioni ed eventuali prove di possibili reati o illeciti che possono nuocere all'azienda;
- la raccolta di evidenze formali che possano costituire elementi di prove circa l'accadimento e/o compimento di illeciti;
- il coinvolgimento delle strutture di governo su quanto accertato, al fine di porre gli adeguati rimedi agli illeciti tentati o commessi ed ai rischi emergenti.

L'istruttoria può portare:

- all'applicazione del sistema sanzionatorio e/o nei casi più gravi, tenuto conto del profilo di illiceità accertati (es: accertamento di reati di carattere civile, penale, amministrativo o contabile), alla formale denuncia alla autorità competenti;
- alla archiviazione, per inammissibilità, nei casi di:
 - manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
 - manifesta incompetenza dell'Organo di valutazione ed in generale della Società sulle questioni segnalate;
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Organo di Valutazione;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
 - mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti, indicati dalla presente procedura, per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio;
 - sussistenza di violazioni di lieve entità.

Della avvenuta inammissibilità viene data comunicazione da parte dell'Organo di Valutazione al segnalante.

L'Organo di Valutazione sarà il soggetto deputato ad interagire con l'ANAC nel caso in cui, il segnalante, avvalendosi delle condizioni previste dalla norma e riportate in procedura, effettua la segnalazione utilizzando il "canale esterno".